

Codice A1816A

D.D. 24 maggio 2018, n. 1535

R.D. 523/1904 - P.I. 5953 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per l'attraversamento in subalveo con condotta fognaria del torrente Maira nel Comune di Cartignano (CN). Richiedente: ACDA S.p.A.

In data 29/01/2018 la ditta ACDA S.p.A. - Azienda Cuneese dell'Acqua, con sede in Cuneo, C.so Nizza n. 88, ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale in sanatoria per l'attraversamento in subalveo con condotta fognaria del torrente Maira nel Comune di Cartignano (CN) (presso i lotti censiti al C.T. Fog. 6 nn. 290 e 614) costituito da:

- 1 tubazione in PVC Ø 315 mm protetta da soglia in cls. e massi di pietra.

Poiché tali opere interferiscono con il corso d'acqua torrente Maira è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Germano Oggero Viale in base ai quali viene descritta l'opera da autorizzarsi ai sensi del R.D. 523/1904.

L'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Cartignano (pubblicazione n. 37/2018 dal 14/03/2018 al 29/03/2018) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 19/03/2018 é stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, il mantenimento dell'attraversamento è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Maira.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 (Capo III) e n. 12/2004 (Capo I);
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la ditta ACDA S.p.A. - Azienda Cuneese dell'Acqua, a mantenere le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'attraversamento in subalveo è soggetto al conseguimento del formale atto di concessione;
2. nessuna variazione potrà essere introdotta alle opere senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
4. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia degli alvei che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
5. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
6. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
7. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Con successivo atto si provvederà al rilascio della concessione in via di sanatoria per la regolarizzazione amministrativa e fiscale dell'occupazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI